

Articolo pubblicato su FiscoOggi (<http://fiscooggi.it>)

Attualità

## Le immobilizzazioni materiali e immateriali nel bilancio d'esercizio redatto secondo gli Ias/Ifrs - 2

30 Maggio 2005

I riflessi di ordine fiscale. Considerazioni conclusive



ale

Come noto, le implicazioni di carattere fiscale derivanti dall'adozione nel nostro ordinamento dei principi contabili internazionali sono desumibili, principalmente, dal Dlgs. 38/2005. Con tale provvedimento, infatti, il legislatore nazionale ha modificato alcune delle norme del Tuir nel tentativo di garantire la sostanziale omogeneità di trattamento fiscale fra

i soggetti tenuti all'adozione degli Ias/Ifrs e quelli che, invece, continueranno a redigere i conti annuali e consolidati secondo la disciplina domestica. È stato in più di un'occasione evidenziato come l'intervento realizzato con il Dlgs 38/2005 (le cui disposizioni di matrice fiscale sono concentrate, in via principale, nell'articolo 11) è idoneo a determinare, per i contribuenti Ias, una sensibile alterità fra il risultato di periodo civilistico e il reddito d'impresa e ciò perché il meccanismo approntato dal decreto risulta focalizzato su di un impiego massiccio dell'istituto delle deduzioni extracontabili in sede di dichiarazione dei redditi<sup>(10)</sup>. Delineato il contesto generale connesso alla transizione fiscale agli Ias, è da rilevare come, con specifico riguardo al comparto delle immobilizzazioni (sia materiali sia immateriali) oggetto d'analisi in questa sede, le principali implicazioni fiscali attengano le seguenti tematiche:

- il costo d'iscrizione dei cespiti
- le spese pluriennali
- l'avviamento.

Per quanto concerne gli ulteriori aspetti fiscali della gestione delle immobilizzazioni, infatti, nulla tendenzialmente muta rispetto al comportamento dei soggetti non tenuti all'adozione degli Ias/Ifrs, atteso che - a solo titolo esemplificativo - la principale novità connessa ai principi contabili internazionali nello specifico comparto (ossia la possibilità di adottare - in alternativa al criterio del costo - il metodo valutativo del "*fair value*"), risulta del tutto irrilevante ai fini fiscali. Ciò in quanto:

- per un verso, l'eventuale incremento di valore che si dovesse manifestare non genera comunque alcuna conseguenza impositiva per effetto del principio dell'irrelevanza delle plusvalenze civilisticamente iscritte su tale tipologia di componenti patrimoniali(11)
- per l'altro, la pure ipotizzabile perdita di valore (e la conseguente svalutazione civilistica del costo dell'immobilizzazione in forza del processo di *impairment*) è comunque priva di rilievo fiscale (tradizionalmente, infatti, nella struttura impositiva prefigurata dal Tuir, le minusvalenze da valutazione relative ai cespiti materiali e immateriali immobilizzati non assumono alcuna rilevanza tributaria).

Nella sistematica Ias/Ifrs, pertanto, la ordinaria dinamica fiscale delle immobilizzazioni materiali e immateriali resta ancorata all'iscrizione del cespite al costo e al suo processo di ammortamento secondo le regole fissate degli articoli 102 - 103 del Tuir. Ne deriva che - almeno sotto questo profilo - il tasso di innovazione fiscale connesso al recepimento dei principi contabili internazionali è pressoché nullo. In realtà, a ben esaminare, una differenza è individuabile anche se non è riferita esplicitamente ai soli soggetti cosiddetti Ias compatibili ma risulta "trasversale" a tutti i contribuenti esercenti attività d'impresa. Si tratta della modifica apportata dal menzionato Dlgs 38/2005 all'articolo 110, comma 1, lettera b), del Tuir in materia di costo d'iscrizione dei cespiti ammortizzabili. In forza della formulazione di tale norma come modificata, infatti, nel costo dei beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono "(...) *gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge*"(12); la precedente "*lectio*" della disposizione, invece, prevedeva che fossero capitalizzabili "*(...) per la quota ragionevolmente imputabile ai beni medesimi (...) gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro acquisizione a condizione che siano imputati nel bilancio ad incremento del costo stesso*". La modifica introdotta dal Dlgs 38/2005 risponde all'esigenza di adeguare l'assetto tributario alla maggiore flessibilità che i principi Ias/Ifrs consentono in sede di capitalizzazione degli oneri finanziari, superando la tradizionale impostazione domestica secondo la quale è lecito capitalizzare i soli oneri finanziari connessi a finanziamenti esplicitamente contratti in vista dell'acquisizione dell'immobilizzazione. In forza della nuova formulazione dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del Tuir, pertanto, in ambito fiscale, si finisce per recepire l'assetto civilistico

prescelto dal contribuente. Ciò sta a significare che, a seconda che il contribuente abbia deciso di capitalizzare ovvero d'imputare a conto economico gli oneri finanziari connessi all'acquisizione di un'immobilizzazione materiale o immateriale, tale scelta automaticamente risulta valida anche ai fini tributari (non potendosi ipotizzare in proposito un fenomeno di *doppio binario*; il che implica, ad esempio, che in caso di capitalizzazione civilistica di determinati oneri da parte dell'impresa, tale opzione risulta vincolante anche in ambito tributario, non potendosi operare, ai soli fini fiscali, una deduzione integrale degli oneri "*de quibus*" nell'esercizio di sostenimento allorquando gli stessi siano stati capitalizzati ai fini civilistici).

Si è detto in precedenza, peraltro, che, con riguardo al tema oggetto d'analisi, le innovazioni di maggiore rilievo sono quelle riguardanti le spese pluriennali e l'avviamento. In relazione alle prime (disciplinate ai fini fiscali dall'articolo 108 del Tuir) si è già rammentato come, adottando un'impostazione estremamente prudentiale, gli Ias/Ifrs (Ias 38) consentano l'iscrivibilità alla stregua d'immobilizzazioni immateriali delle sole spese di sviluppo e non anche di quelle di ricerca generica o di pubblicità, le quali, quindi, sono giudicate come un onere a carico dell'esercizio. La differenza rispetto all'impostazione contabile domestica è sensibile, atteso che, seppure a determinate condizioni, secondo quest'ultima le possibilità di capitalizzazione di questa categoria di spese sono assai più ampie (per rendersi conto di ciò è sufficiente analizzare le indicazioni desumibili dal principio contabile nazionale n. 22); è chiaro, pertanto, che in proposito si verrà a determinare una non trascurabile alterità fra i soggetti tenuti alla redazione del bilancio secondo gli Ias e quelli che continueranno a conformarsi alla prescrizioni formulate dalla normativa e dalla prassi nazionali. Da un punto di vista fiscale, tuttavia, le modalità di gestione di tale alterità, sono più semplici di quanto possa apparire "*prima facie*" almeno sotto certi aspetti. Per le spese di pubblicità, ricerca e sviluppo non capitalizzabili secondo gli Ias/Ifrs, infatti, i criteri di deduzione fiscale restano quelli fissati dall'articolo 108, commi 1 e 2, del Tuir. Tali norme - come noto - prescrivono la deduzione frazionata degli specifici oneri nell'annualità in cui gli stessi sono sostenuti e nell'arco dei quattro periodi successivi. Poiché il Dlgs 38/2005 non ha mutato in nulla tali disposizioni, ciò significa che - a prescindere dall'adozione o meno dei principi contabili internazionali e, quindi, indipendentemente dall'imputazione a conto economico ovvero dall'avvenuta capitalizzazione dei costi in argomento - la condotta fiscale da adottare da parte del contribuente resta (obbligatoriamente) quella della deduzione frazionata nel corso di cinque periodi d'imposta. Assai più complessa risulta, invece, la disciplina delle altre spese pluriennali differenti da quelle di ricerca e di pubblicità. Tali spese, infatti, ove capitalizzabili secondo la disciplina contabile nazionale, vengono dedotte ai fini fiscali ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del Tuir "*(...) nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio*", vale a dire mutuando in ambito tributario il criterio d'imputazione adottato in una prospettiva civilistica. Il punto è - come

evidenziato - che, per le imprese tenute all'adozione degli IAS/IFRS, siffatti oneri non sono capitalizzabili e, quindi, devono essere integralmente spesi a conto economico nell'esercizio in cui gli stessi vengono sostenuti. Ciò significa che - a seguito della transizione ai principi contabili internazionali - nel nostro ordinamento si verificherà che:

- per un verso, le imprese estranee al mondo IAS potranno capitalizzare tali oneri deducendoli "pro quota" (anche fiscalmente) negli esercizi in cui gli stessi sono destinati a rilasciare la propria utilità poliennale
- per l'altro, i soggetti obbligati all'adozione degli IAS dedurranno integralmente nell'esercizio di competenza i costi "*de quibus*" in ossequio al criterio prudenziale postulato dai principi di matrice internazionale.

Il punto fiscale di maggiore rilievo, pertanto, riguarda proprio quest'ultima categoria di soggetti. In assenza di una diversa previsione normativa, infatti, i contribuenti IAS/IFRS avrebbero potuto dedurre in un unico esercizio le spese (a contenuto pluriennale) che le imprese estranee ai principi contabili internazionali continueranno invece a dedurre in più annualità secondo la propria scelta contabile (in tal senso l'articolo 108, comma 3, del Tuir, laddove rinvia alla nozione di "*quota imputabile a ciascun esercizio*"). È per risolvere tale potenziale distonia, pertanto, che l'articolo 11, comma 1, lettera c), del Dlgs 38/2005 è intervenuto a integrare il menzionato articolo 108, comma 3, fissando il principio secondo cui "*(...) le medesime spese (i.e. quelle di cui all'articolo 108, comma 3, del Tuir - ndr), non capitalizzabili per effetto dei principi contabili internazionali, sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi*". Il senso dell'integrazione può essere così riassunto:

- da un lato, le imprese estranee agli IAS/IFRS continueranno a dedurre le spese pluriennali in ragione della condotta tenuta in sede di redazione bilancio
- dall'altro, i soggetti obbligati all'adozione dei principi contabili internazionali, dedurranno fiscalmente i medesimi oneri nell'arco di cinque periodi d'imposta così come già previsto per le spese di pubblicità e di ricerca (cfr. articolo 108, commi 1 e 2, del Tuir) anch'esse ormai non più capitalizzabili secondo l'impostazione propria degli IAS/IFRS.

A ben considerare, la soluzione attuata con il Dlgs 38/2005, chiaramente ispirata a esigenze di cautela fiscale e di equità (in assenza di tale disposizione e "*ceteris paribus*", infatti, i contribuenti IAS avrebbero goduto di un vantaggio fiscale competitivo rispetto agli altri soggetti d'imposta, potendo dedurre immediatamente e in misura integrale ciò che gli altri contribuenti avrebbero

potuto dedurre in più esercizi), non è esente da implicazioni problematiche. Quella delle altre spese pluriennali, infatti, è una categoria artificiale in quanto costituisce l'esito di una valutazione compiuta dall'imprenditore sulla capacità di determinate spese di rilasciare utilità in più annualità. Se una determinata impresa, in base agli IAS, non può capitalizzare siffatti oneri, questa valutazione non ha modo di esplicitarsi formalmente in sede di bilancio e, quindi, non è dato comprendere in che maniera il Fisco possa discernere fra le spese pluriennali assoggettate al regime di deducibilità frazionata di cui all'innovato articolo 108, comma 3, del Tuir (perché si tratta di oneri che sarebbero stati capitalizzabili secondo la disciplina contabile nazionale e non lo sono stati, invece, solo perché l'impresa è tenuta all'applicazione degli IAS/IFRS) e quelle che, per converso, non avrebbero mai potuto essere capitalizzati a prescindere dall'impostazione contabile adottata e, quindi, ben possono essere dedotti fiscalmente nell'arco di un solo periodo d'imposta.

Ultime conseguenze di rilievo di natura fiscale in materia di immobilizzazioni sono quelle connesse alla grandezza avviamento. Come già evidenziato, i principi IAS/IFRS non risultano coerenti con il tradizionale approccio domestico in quanto postulano la *non ammortizzabilità* di tale grandezza e la sua esclusiva soggezione al procedimento di *impairment*. Ora, la disciplina tributaria dell'avviamento è - come noto - dettata dall'articolo 108, comma 3, del Tuir, in forza del quale "*le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un decimo del valore stesso*". E', quindi, lecito affermare che la disciplina contabile domestica e quella fiscale sono sostanzialmente allineate sussistendo fra le stesse una sola (seppure non del tutto trascurabile) differenza quanto all'arco temporale entro cui ammortizzare l'avviamento:

- cinque esercizi (se del caso incrementabili) in una prospettiva civilistica
- non meno di dieci periodi d'imposta ai fini tributari.

L'assetto IAS/IFRS, invece, proprio perché non prevede l'ammortizzabilità dell'avviamento, è distante dall'attuale configurazione impositiva. Questa alterità, tuttavia, dovrebbe essere facilmente gestibile sotto il profilo operativo. Il prospetto per la deduzione extracontabile dei componenti negativi di reddito di matrice fiscale disciplinato dall'articolo 109, comma 4, lettera b), del Tuir - infatti - costituisce la sede privilegiata per dedurre, ai fini fiscali, le quote di ammortamento della grandezza avviamento che, in quanto tali, non sono rilevabili secondo gli IAS/IFRS. In termini più chiari, le imprese tenute alla redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali, a prescindere dalla propria condotta in sede di bilancio, opereranno l'ammortamento fiscale dell'avviamento in coerenza con quanto prescritto dall'articolo 103, comma 3, del Tuir, ossia deducendo fiscalmente nell'arco di dieci periodi d'imposta l'ammontare iscritto a tale titolo e facendo, quindi, figurare tale importo nel corpo del quadro EC della

dichiarazione. In tal modo, la condotta fiscale di tutti i contribuenti - quale che sia l'apparato contabile di riferimento (Ias ovvero domestico) - risulterà omogenea. In un caso, infatti (le imprese Ias), la deduzione avverrà integralmente in sede extracontabile tramite il menzionato prospetto EC, nell'altro - invece (le imprese estranee al mondo Ias) - l'avviamento sarà ammortizzato anche in bilancio e quindi concorrerà a tassazione normalmente, fatte salve le eventuali variazioni in dichiarazione per tenere conto del differente periodo di ammortamento eventualmente adottato a livello civilistico rispetto a quello consentito a livello tributario (non meno di dieci periodi d'imposta).

#### Considerazioni conclusive

In esito a quanto esposto, sono formulabili talune sintetiche considerazioni: alcune di matrice più propriamente aziendale e altre di contenuto fiscale. In ordine alle prime, risulta evidente che la principale differenza relativamente alle immobilizzazioni tecniche concerne la possibilità di valutare le stesse al *fair value*. Come analizzato, infatti, tale criterio è il solo previsto per l'avviamento, mentre per le altre immobilizzazioni è alternativo e, peraltro, neanche consigliato, rispetto al costo.

Va sottolineato che l'utilizzo del *fair value* impone la verifica dello stesso ogni anno e, quindi, rappresenta un criterio meno "stabile" rispetto al costo storico. Va anche osservato che il *fair value* sposta (e questa sì che è una grande differenza rispetto all'impianto civilistico) il baricentro del bilancio verso il futuro. Il bilancio è stato, infatti, finora un documento prevalentemente consuntivo, mentre diverrà sempre più uno strumento sulla base del quale gli investitori - attuali e potenziali - prenderanno le proprie decisioni.

Da ultimo, molti articoli e interviste rilasciate negli ultimi mesi da *manager* di grandi società sottolineavano il miglioramento dei bilanci a seguito dell'introduzione degli Ias. Tale effetto, solo qualitativo e mai quantitativo<sup>(13)</sup>, può esistere per le imprese che hanno un elevato patrimonio, soprattutto immobiliare. Tuttavia, è bene ricordare che la fluttuazione del valore corrente espone anche all'eventuale, successiva, svalutazione. Pertanto, non è possibile dire a priori che il bilancio con gli Ias risulti migliore di quello redatto secondo il Codice.

Per quanto attiene, infine, all'ambito fiscale le considerazioni sono - in qualche maniera - il portato dell'approccio del legislatore del Dlgs 38/2005 alla materia dei principi contabili internazionali. E, infatti, come evidenziato, la circostanza che le valutazioni al *fair value* non esplicino alcuna efficacia tributaria ovvero la circostanza che la deducibilità dell'avviamento e delle spese pluriennali avvengano secondo modalità tutte interne alla disciplina fiscale, conducono "*de plano*" ad affermare che la forbice qualitativa e quantitativa fra la dimensione civilistico - contabile del reddito di esercizio e quella considerata ai fini impositivi è destinata a divenire in futuro sempre più ampia per i soggetti d'imposta obbligati all'adozione degli Ias/Ifrs. E ciò, indubbiamente, non è

del tutto in linea con la tradizione nazionale che ha sempre individuato come proprio cardine applicativo nella materia "*de qua*" il principio della derivazione del reddito fiscale dal risultato di conto economico, lasciando con ciò intuire che le divergenze fra le due grandezze dovessero rappresentare più l'eccezione che non la regola (come, invece, con ogni probabilità, avverrà sempre di più per le imprese tenute all'adozione degli Ias/Ifrs).

*2 - fine. La prima parte è stata pubblicata giovedì 26*

NOTE:

10) Si fa riferimento, chiaramente, all'istituto di cui all'articolo 109, comma 4, lettera b), del Tuir.

11) Cfr. articolo 110, comma 1, lettera c), del Tuir secondo il quale "*il costo dei beni rivalutati diversi da quelli di cui all'articolo 85, lettere a) e b) si intende non comprensivo delle plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito*". In base a tale norma, eventuali rivalutazioni in forza del "*fair value*" sulle immobilizzazioni materiali e immateriali non esplicano efficacia tributaria, di talché questi cespiti - al di là della propria valorizzazione in bilancio - continuano a mantenere il proprio valore fiscale storico (che rileva ai fini della procedura di ammortamento).

12) Cfr. articolo 11, comma 1, lettera e), del Dlgs 38/2005.

13) Come visto l'eventuale rivalutazione generata dal criterio del *fair value*, viene iscritta in una riserva di patrimonio e, dunque, non *migliora* il risultato d'esercizio!

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/immobilizzazioni-materiali-e-immateriali-nel-bilancio-desercizio-0>